

**DECISIONE (UE) 2021/729 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 29 aprile 2021****che modifica la decisione (UE) 2017/2098 su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2021/18)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) <sup>(1)</sup> e in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) stabilisce i requisiti di sorveglianza applicabili ai sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS). I gestori di SPIS stabiliti negli Stati membri dell'area dell'euro devono garantire che lo SPIS che gestiscono soddisfi tali requisiti. Le autorità competenti designate per la sorveglianza degli SPIS devono disporre di risorse e poteri di sorveglianza sufficienti. Ciò include la possibilità per l'autorità competente di imporre misure correttive per porre rimedio o evitare il ripetersi dell'inosservanza dei requisiti di sorveglianza, come previsto all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). La decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea (BCE/2017/33) <sup>(2)</sup> è stata adottata ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e precisa norme e procedure dettagliate per l'imposizione di misure correttive ai gestori di SPIS.
- (2) Il regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) è stato di recente modificato per rispecchiare il fatto che in circostanze specifiche ed eccezionali può essere utile che l'osservanza dei requisiti imposti da tale regolamento da parte degli SPIS che soddisfano i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, punto iii), di tale regolamento, sia oggetto della sorveglianza da parte di due banche centrali dell'Eurosistema, ossia una banca centrale nazionale e la BCE, in qualità di autorità competenti designate, al fine di avvalersi della conoscenza dell'ente sorvegliato e del rapporto instaurato in precedenza con quest'ultimo da parte della pertinente banca centrale nazionale, nonché per riconoscere il ruolo della BCE nella sorveglianza di tali SPIS.
- (3) La decisione (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33) dovrebbe essere pertanto modificata per chiarire la procedura di imposizione di misure correttive nel caso in cui due banche centrali dell'Eurosistema siano designate come autorità competenti relativamente a uno SPIS che soddisfa i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, punto iii), del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/2098 (BCE/2017/33),

<sup>(1)</sup> GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2017/2098 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2017/33) (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 34).

